

Comune di Sassetta



Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico

**Approvato con delibera CC del 17.12.2019 N. 29
In vigore dal 01.01.2020**

Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico

TITOLO I - Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Occupazioni escluse dal presente regolamento

TITOLO II - La concessione d'occupazione

Articolo 3 - Domanda per il rilascio della concessione

Articolo 4 - Rilascio della concessione

Articolo 5 - Occupazioni d'urgenza

Articolo 6 - Occupazioni occasionali

Articolo 7 - Uso della concessione

Articolo 8 - Subentro nella concessione

Articolo 9 - Proroga della concessione

Articolo 10 - Revoca della concessione

Articolo 11 - Decadenza della concessione

Articolo 12 - Danni procurati dal concessionario

Articolo 13 - Occupazioni abusive e sanzioni

TITOLO III - Canone d'occupazione

Capo I - Disciplina del canone d'occupazione

Articolo 14 - Oggetto del canone

Articolo 15 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 16 - Occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 17 - Criteri di imposizione e strutturazione del canone

Articolo 18 - Tariffa per le occupazioni permanenti

Articolo 19 - Tariffe per le occupazioni temporanee

Articolo 20 - Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

Articolo 21 - Determinazione della superficie soggetta al canone

Articolo 22 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 23 - Esenzione dal canone di concessione

Articolo 24 - Sanzioni ed interessi

Articolo 25 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Articolo 26 - Funzionario responsabile

Capo II - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 27 - Passi carrabili

Articolo 28 - Occupazioni con impianti a rete

Articolo 29 - Trasferimento degli impianti a rete

Articolo 30 - Cantieri edili

Articolo 31 - Distributori di carburanti

Articolo 32 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

TITOLO IV - Norme varie, transitorie e finali

Articolo 33 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

Articolo 34 - Organi competenti

Articolo 35 - Diritto di interpello

Articolo 36 - Disciplina transitoria e di coordinamento

Articolo 37 - Entrata in vigore

Allegato 1 - Tariffe base e coefficienti per il calcolo delle tariffe di applicazione

Allegato 2 - Stralcio cartografico delle aree di cui all'articolo 17 comma 3

TITOLO I – Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Sassetta, avvalendosi della facoltà di legge, con delibera consiliare n. 38 del 28 ottobre 1998, assoggettava, in sostituzione della tassa, a far tempo dal 1° gennaio 1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, e relativo soprassuolo e sottosuolo che comportino o meno la realizzazione di manufatti.
3. Per le occupazioni di cui al comma precedente l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.
5. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettati da eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 2 - Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO II - La concessione d'occupazione

Articolo 3 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune;
2. La domanda, in bollo, deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - Se privato cittadino: tramite Posta Elettronica Certificata, posta ordinaria o consegna diretta all'ufficio protocollo del comune ;
 - Se impresa: esclusivamente in modalità telematica, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o tramite Portale on line laddove previsto;
3. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia accessoria al rilascio di altro titolo abilitativo relativo al procedimento primario (es. permesso a costruire), deve essere presentata contestualmente all'istanza principale e, conformemente alla stessa, in modalità telematica. Sarà l'ufficio che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione di suolo pubblico dal competente ufficio comunale, che provvederà ad istruirla ed a trasmetterla all'ufficio richiedente dopo aver accertato l'avvenuto pagamento se dovuto anticipatamente o a trasmettere i dati all'Ufficio Entrate negli altri casi;
4. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia propedeutica ad altro procedimento (es. SCIA, CILA), la stessa dovrà essere acquisita in precedenza ed allegata come endoprocedimento del titolo abilitativo presentato;
5. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto e deve essere corredata di planimetria e di altra eventuale documentazione tecnica e fotografica. Il richiedente è tenuto a produrre i documenti ed a fornire i dati ritenuti necessari dall'ufficio istruttore ai fini dell'esame della domanda;
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 4 - Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione del provvedimento positivo, e previa l'acquisizione del parere di competenza del Servizio di Polizia municipale e se necessario di quello dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee riguardanti cantieri edili, entro cinque giorni dalla medesima. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale dell'area,
2. Sono soggette al rilascio della concessione anche le occupazioni realizzate su tratti delle strade provinciali n.18/a e n.18/b denominate "dei Quattro Comuni" e "del Lodano" che attraversano il centro abitato del Comune così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada. Per questa casistica l'ufficio comunale competente, ottenuto il nulla-osta dell'ufficio provinciale preposto, e previa l'acquisizione del parere di competenza del Servizio di Polizia municipale e se necessario dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee riguardanti cantieri edili, entro dieci giorni dalla medesima,
3. Il nulla-osta dell'ufficio provinciale richiamato al comma precedente potrà essere richiesto sia

dall'interessato richiedente prima della presentazione dell'istanza al protocollo generale del Comune, ed allegato in copia alla richiesta stessa, sia dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui la richiesta del nulla-osta avvenga d'ufficio la stessa sospenderà il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo riportato al precedente comma 2. Comunque la mancata presentazione del nulla-osta provinciale potrà essere causa ostativa al rilascio della concessione,

4. Nell'atto di concessione dovranno essere indicate:
 - a) le generalità complete del concessionario, il codice fiscale, l'indicazione della residenza o del domicilio;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa s'intende svolgere;
 - c) le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree oggetto di occupazione;
 - d) la descrizione dell'opera e dei manufatti che s'intendono eventualmente realizzare;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) le condizioni alle quali è subordinata la concessione, desumibili dai pareri e nulla-osta richiamati ai precedenti commi.
5. Nel caso la domanda risulti incompleta e/o carente negli elementi essenziali con particolare riferimento alla documentazione di cui ai commi 3, 4, 5, del precedente articolo 3, il responsabile del procedimento formula al richiedente apposita richiesta di integrazione documentale mediante avviso trasmesso tramite email/PEC indicata nella richiesta.
6. La richiesta di integrazione documentale deve essere formulata dal responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla richiesta, e per quanto riguarda la richiesta di concessione temporanea, entro tre giorni dalla medesima. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di dieci giorni dalla data della richiesta di integrazione. In caso contrario, la domanda verrà archiviata senza dar seguito al procedimento.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
8. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.
9. La concessione viene sempre accordata con le seguenti condizioni:
 - fatta salva la durata massima di ventinove anni così come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n, 285, la concessione per l'occupazione permanente avrà durata massima di dodici anni;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal Comando di Polizia Municipale;
 - con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
 - con facoltà da parte del Comune di revoca per motivazioni di pubblico interesse.
10. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e/o persone, oppure molestie che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione rilasciata.

11. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimissione in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dal Comune nell'atto di concessione.
12. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione stradale ai sensi del vigente Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario,
14. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione. Il Comune, può, infatti ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, in particolare con il Regolamento Edilizio comunale, con il Regolamento delle tecniche costruttive, con gli strumenti della pianificazione urbanistica. Comunque nel caso di denegato rilascio della concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento di diniego tramite atto da notificare tramite email/Pec o il servizio postale con raccomandata AR in caso di non possesso di indirizzo digitale , entro il termine stabilito al precedente comma 1.
15. Nel caso di richieste di nuova concessione per la medesima area viene data preferenza alle richieste connesse ad attività di pubblici esercizi commerciali già esistenti. In caso di parità di interessi si segue tramite sorteggio alla presenza degli interessati.
16. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori edili per l'installazione di manufatti che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione é sempre subordinata alla titolarità dell'atto abilitativo edilizio dei lavori medesimi.

Articolo 5 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a m. 8,00 in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a m³ 3,00, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 12 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione tramite email/pec o scritta al Comune.

Articolo 7 - Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
4. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dagli agenti di Polizia Municipale e dal competente Ufficio tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a propria cura e spese.

Articolo 8 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà o detenzione di un immobile o titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente deve produrre apposita domanda di voltura della concessione al Comune con le stesse modalità di cui all'articolo 3. Tale domanda deve contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
3. Qualora la richiesta rappresenti una proroga pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche della concessione originaria e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, il Comune, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.
4. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro quindici giorni dal subentro dell'attività.
5. Il subentrante, in relazione alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Il periodo di concessione a carico del subentrante sarà calcolato come concessione a se stante ai fini della determinazione degli scaglioni e del relativo canone. Il canone relativo al periodo di concessione del cedente sarà ricalcolato anch'esso come a se stante, nell'ipotesi in cui il pagamento già avvenuto sia superiore al dovuto si provvederà al rimborso di quanto pagato in eccedenza previa espressa richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 9 - Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga giustificandone i motivi.
2. La domanda di proroga deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dal precedente articolo 3 almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di accoglimento la durata della proroga viene annotata sul provvedimento di concessione e viene rilasciato un atto

autorizzativo al titolare della concessione.

3. Nella domanda di proroga vanno indicati gli estremi della concessione che s'intende prorogare.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di proroga.

Articolo 10 - Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico é sempre revocabile o modificabile per comprovati motivi di pubblico interesse. La concessione relativa al sottosuolo pubblico non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. La revoca o modifica, debitamente motivata, deve essere notificata, fatti salvi i casi di forza maggiore, con almeno 60 giorni di preavviso.
4. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse per un periodo massimo di tre mesi;

Articolo 11 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza specifico motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione, dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei termini fissati dal Comune nell'atto di concessione, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che comunque dovrà rivalersi verso il concessionario.

Articolo 12 Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei termini fissati dal Comune nell'atto di concessione, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che comunque dovrà rivalersi verso il concessionario.

Articolo 13 - Occupazioni abusive e sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale competente (agenti di Polizia Municipale, ecc.), determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285.
2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume di durata non inferiore a trenta giorni, salvo prova contraria ed il potere del Comune di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Oltre al pagamento dell'indennità del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da uno o più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1, tutti gli occupanti abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di regresso sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
5. Eventuali altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa in misura non inferiore all'ammontare

dell'Indennità di cui al comma 2 e non superiore al doppio della stessa con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. La violazione delle prescrizioni e modalità dettate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima di €. 50,00 e massima di €. 200,00 in relazione al numero delle violazioni riscontrate.
7. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

TITOLO III Canone d'occupazione

Capo I- Disciplina del canone di occupazione

Articolo 14 oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinate dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei parcheggi, negli spazi , nelle piazze, nei vicoli comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 15 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Articolo 16 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a dodici anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.
3. L'occupazione temporanea potrà avvenire esclusivamente, nel periodo da aprile ad ottobre compresi. Le zone delimitate nello stralcio cartografico richiamato ed allegato, dovranno essere indivisibili quindi non potranno essere frazionate fra più concessioni di suolo pubblico contemporaneamente.
4. Per gli esercizi pubblici e le attività commerciali poste nella zona A, così come definita nel successivo articolo 17, comma 3, sono ammesse occupazioni permanenti e temporanee, solo per spazi ed aree adiacenti e prospicienti i locali oggetto di attività.

Articolo 17 - Criteri di imposizione e strutturazione del canone

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Il canone è graduato in base a:
 - a) l'importanza dell'area sulla quale insiste;
 - b) sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all'uso pubblico;
 - c) redditività dell'attività svolta in connessione all'occupazione;
 - d) modalità e caratteristiche dell'occupazione.
3. Ai fini della graduazione del canone il territorio comunale è suddiviso in due zone con due categorie per l'applicazione della tariffa:

Zona A = Categoria 1^A, comprende le aree di circolazione stradale seguenti, così come individuate nello stradario dell'anagrafe con la definizione di vie e piazze:

- Via Borgo di Mezzo;
- Via Buia;
- Via del Borgo;
- Via della Chiesa;
- Via delle Conce;
- Via di Castagneto;
- Via G.Marconi;
- Via Mozza;
- Via Roma;
- Piazza della Chiesa;
- Piazza del Plebiscito;

Zona B = Categoria 2^A, comprende le aree di circolazione stradale seguenti, così come individuate nello stradario dell'anagrafe con la definizione di vie e piazze:

- Via del Poggetto;
- Via del Poggio;
- Via Fornaci;"
- Via San Sebastiano;
- qualsiasi altra area di circolazione non elencata nella zona A.

4. La tariffa applicativa per il calcolo del canone, avuto riguardo alla realtà economico-sociale di Sassetta, viene determinata moltiplicando la tariffa di base, prevista per le singole categorie di zona ed il tipo di occupazione, per il coefficiente di parametrizzazione.

Zona----- Categoria-----			
A	B	C	D
Tipo di occupazione	Tariffa base	Coefficiente	Tariffa applicata (BxC)
	€		€

5. I coefficienti sono riportati nell'allegato sub.l, suddivisi per categoria, per tipo di occupazione, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee.
6. Il valore del canone definitivo si determina moltiplicando la tariffa applicativa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
7. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione.
8. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 18 - Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quello annuale.

Articolo 19 - Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati.
2. Per le occupazioni di superfici inferiori a mq 10,00 e di durata inferiore a tre giorni il canone è stabilito nella misura fissa forfettaria di €. 25,00.

Articolo 20 - Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee per esercizi pubblici, commerciali e simili, produttori agricoli sono ridotte del 50%. Per le occupazioni che si protraggono oltre 30 giorni, ad esclusione dei lavori edili, si applica un'ulteriore riduzione del 50% . La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti il trentesimo. La riduzione del solo 50% rimane per i primi 30 giorni.

Articolo 21 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i primi 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura ridotta del 10%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1.000 metri quadrati.

Articolo 22 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone per il primo anno deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.
2. Per gli importi superiori a €. 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, per gli anni successivi al primo, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, da versare entro i mesi di marzo e luglio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.

4. Per gli importi superiori a €. 500,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee può essere effettuato in due rate di eguale importo da versare la prima all'atto del rilascio della concessione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nell'ipotesi che il periodo determinato nell'atto di concessione si trovi a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
5. Il titolare dell'atto di concessione per l'occupazione temporanea è tenuto a far pervenire all'ufficio SUAP del Comune, entro 10 giorni dal pagamento, la copia dei versamenti eseguiti prima del rilascio della concessione .
6. Il pagamento del canone deve essere eseguito sul conto corrente bancario presso Cassa Centrale di Credito Cooperativo Italiano IBAN IT22Q0359901800000000139141 intestato al "Comune di Sassetta - Servizio di Tesoreria" oppure tramite altre forme di riscossione che di volta in volta possono essere attivate con appositi atti gestionali.

Articolo 23 - Esenzione dal canone di concessione

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, tettoie para-pioggia ed arredi simili di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati.
2. Il canone non è altresì applicabile alle occupazioni:
 - a) riguardanti manifestazioni e sagre organizzate dal Comune direttamente o insieme ad enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali, culturali, di marketing territoriale;
 - b) derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dal Comune;
 - c) realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali;
 - d) realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo;
 - e) realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorché ancorati o fissati al suolo.
3. Sono comunque esenti dal pagamento del canone le occupazioni:
 - a) realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R di cui al D.P.R. 22 dicembre 1996 n.917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) realizzate con piante, fioriere, panchine, arredo urbano in generale, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico, così come definite da specifica disposizione Sindacale; nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a canone;
 - c) temporanee qualora riguardino iniziative, manifestazioni, feste, sagre, realizzate con il patrocinio o la partecipazione finanziaria del Comune anche se congiuntamente ad altri enti, purché tale esenzione risulti nell'atto di concessione del patrocinio;
 - d) temporanee effettuate da attività commerciali con insediamento fisso nelle manifestazioni

organizzate per valorizzare il territorio comunale (Feste paesane di Ottobre ed ogni altra iniziativa assimilabile);

- e) necessarie per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- f) temporanee per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (taglio erba, potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;
- g) temporanee per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) necessarie per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) destinate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico (bus, taxi);
- k) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- l) occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- m) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste.

Articolo 24 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omesso pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.
2. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a) per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b) per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - c) per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.

Articolo 25 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Comune provvede in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica tramite PEC od a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere entro 30 giorni. In tal caso, oltre all'importo dovuto, alle sanzioni e agli interessi, verranno poste a carico del destinatario le spese postali. Tali avvisi devono essere notificati entro cinque anni dalla data in cui il versamento doveva essere eseguito.
2. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a € 12,00.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione può costituire titolo per il primo versamento del canone se l'importo è indicato sul verbale stesso. In caso contrario si procederà a notificare all'interessato, con le modalità previste al comma precedente, idoneo atto contenente analiticamente l'importo delle indennità e sanzioni o quant'altro addebitabile.

4. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata sia tramite ingiunzione di cui al R.D. 14 ottobre 1910 n. 639 ovvero mediante l'ausilio del servizio di riscossione secondo le norme di cui al D.Lgs 13 aprile 1999 n.112.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di cinque anni dal pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si dà seguito al rimborso se la cifra è inferiore a € 12,00,

Articolo 26 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile preposto all'Ufficio Tributi , competente all'applicazione finanziaria del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.

Capo II - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 27 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei piani orizzontali o inclinati costituiti da manufatti in pietra o di altro materiale, opere cementizie o manti bituminosi, inseriti in apposti intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a) per i passi carrabili di accesso a edifici urbani ad uso prevalentemente residenziale, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati rurali, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla facciata dell'edificio o la linea di confine del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
 - b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima quale distanza tra la linea della carreggiata stradale e la facciata dell'edificio oppure la linea di confine del terreno al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale, comunque in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Articolo 28 - Occupazioni con impianti a rete

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo é determinata forfettariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicato per l'importo previsto per legge, attualmente €. 0,77.
2. Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad €, 516.00. La medesima misura minima é dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
4. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata, Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, effettuare controlli nel territorio comunale.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e vanno pagati in un'unica soluzione entro; Il 30 aprile di ciascun anno sul conto corrente bancario presso Cassa Centrale di Credito Cooperativo Italiano IBAN IT22Q0359901800000000139141 intestato al "Comune di Sassetta - Servizio di Tesoreria" indicando nella causale il riferimento all'articolo 63 del D.Lgs n.446/1997.

Articolo 29 - Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 28 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Articolo 30 - Cantieri edili

1. Al fine di disincentivare le occupazioni di suolo pubblico con lavorazioni di cantieri edili nel periodo estivo, la tariffa per tali occupazioni effettuate tra il 15 giugno ed il 15 settembre, sarà maggiorata del 25%.

Articolo 31 - Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'articolo 27 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area privata, e tuttavia è occupato parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Articolo 32 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'ufficio SUAP.
2. I banchetti dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali sotto il profilo del decoro e della viabilità pubblica.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità pubblica.

TITOLO IV - Norme varie, transitorie e finali

Articolo 33 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

1. In caso di ordinanza emessa dall'Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell'immobile, che ha comportato l'emissione dell'ordinanza è tenuto a pagare il relativo canone di occupazione, in misura corrispondente alla superficie occupata moltiplicata per la tariffa base giornaliera. Tale canone è dovuto anche nel caso che l'occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato.
2. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 34 - Organi competenti

1. La gestione amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta all'Ufficio SUAP per le concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti ed all'ufficio Lavori Pubblici per i passi carrabili. I responsabili degli uffici gestiscono i procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni di cui al precedente articolo 4. Il responsabile di Area rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche.
2. La gestione amministrativa rimanente, con esclusione dei procedimenti di concessione di cui al comma 1, quella relativa al canone e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta all'Ufficio Tributi - Servizi Finanziari, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale,

Articolo 35 - Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che dovrà rispondere entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
2. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma 1.

Articolo 36 - Disciplina transitoria e di coordinamento

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente rinnovate e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni

o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia.

Il concessionario può comunque richiedere una nuova concessione che disciplini ex novo i rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento,

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato 1 - Tariffe base e coefficienti per il calcolo delle tariffe di applicazione**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Zona A - Categoria 1^		tariffa base annua €/m	
A	B	C	D
Tipo di occupazione	Tariffa base	Coefficiente	Tariffa applicativa (colonna BxC)
Occupazione per esercizi pubblici, commerciali e simili	€ 29,50	1,50	€ 44,00
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 29,50	0,30	€ 9,00
Passi carrabili	€ 29,50	0,50	€ 15,00
Distributori di carburanti	€ 29,50	1,00	€ 30,00
Altre tipologie di occupazioni	€ 29,50	0,70	€ 21,00

Zona B - Categoria 2^		tariffa base annua €/m	
A	B	C	D
Tipi di occupazione	Tariffa base	Coefficiente	Tariffa applicativa (colonna BxC)
Occupazione per esercizi pubblici, commerciali e simili	€ 23,50	1,50	€ 35,00
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 23,50	0,30	€ 7,00
Passi carrabili	€ 23,50	0,50	€ 12,00
Distributori di carburanti	€ 23,50	1,00	€ 24,00
Altre tipologie di occupazioni	€ 23,50	0,70	€ 16,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEA

La tariffa è giornaliera per metro/quadro, secondo le zone dove viene richiesto l'occupazione.

€ 1,30/mq./giorno- zona "A"

€ 1,00/mq./giorno- zona "B"

Per le riduzioni, aumenti ed esenzioni vedere articoli n° 20 , 21, 23, 30, del regolamento

Allegato 2 - Stralcio cartografico delle aree di cui all'articolo 17 comma 3

